



SENTENZA N. 176/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Dott.ssa Flavia D'Oro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 73339 del registro di Segreteria e depositato il 1.9.2021, proposta dalla Sig.ra (omissis), residente in(omissis) rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio PARISI (c.f. PRSCLD75L03G793J) in virtù di procura anche speciale resa su foglio separato che si allega al presente atto per farne parte integrante, con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Napoli alla via Foria n. 130 (con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni di legge all'indirizzo PEC claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it);

contro

- I.N.P.S. – filiale metropolitana di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to presso la sede territoriale di Napoli-Vomero, via Guantai ad Orsolana 4;
- I.N.P.S. in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. 21;
- I.N.P.S. – sede territoriale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede provinciale di Napoli, alla via De Gasperi n. 55;

Per

l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti di recupero per presunto indebito:

- 1) atto avente data 17.11.2017, trasmesso con racc.ta nr 63029038597-1, afferente gli importi percepiti dalla ricorrente per pensione ai superstiti nel periodo da febbraio a dicembre 2015, importi che sarebbero stati superiori al dovuto per un importo complessivo di € 20,73 (da recuperare dalla rata di gennaio 2018 della pensione ai superstiti);
- 2) atto avente data 05.07.2018, trasmesso con racc.ta nr. 63030277313-5, afferente agli importi percepiti dalla ricorrente per pensione ai superstiti nel periodo da gennaio a dicembre 2016, importi che sarebbero stati superiori al dovuto per un importo complessivo di € 16.838,89 (recupero disposto sulla pensione ai superstiti nr 03173915 R, in nr 33 rate per € 510,26 cadauna a partire dalla mensilità di agosto 2018);

- 3) atto avente data 05.03.2019, trasmesso con racc.ta nr. 63031626201-3, afferente agli importi percepiti dalla ricorrente per pensione ai superstiti nel periodo da gennaio a febbraio 2019, importi che sarebbero stati superiori al dovuto per € 2.659,60 (recupero disposto sulla pensione ai superstiti nr. 03173915 R, in nr. 9 rate per € 295,51 cadauna a partire dalla mensilità di marzo 2019);
- 4) atto avente data 08.07.2019, trasmesso con racc.ta nr. 63032286475-3, afferente agli importi percepiti dalla ricorrente per pensione ai superstiti nel periodo da gennaio a dicembre 2017, importi che sarebbero stati superiori al dovuto per € 16.838,89 (recupero disposto sulla pensione ai superstiti nr. 03173915 R, in nr 60 rate per € 251,32 cadauna a partire dalla mensilità di settembre 2019; eccedenza di € 1.759,69 sulle 60 rate recuperata con addebito sulla pensione diretta in nr 6 rate per € 293,28 cadauna a partire dalla mensilità di settembre 2019);
- 5) atto con data 23.12.2020, spedito il 05.01.2021 con racc.ta nr. 61806857230-1, ricevuto l'11.01.2021, afferente agli importi percepiti dalla ricorrente per pensione ai superstiti nel periodo da gennaio a dicembre 2018, importi che sarebbero stati superiori al dovuto per € 11.435,14 (recupero disposto sulla pensione ai superstiti nr. 03173915 R, in nr 38 rate per € 300,92 cadauna a partire dalla mensilità di febbraio 2021).

CON CONDANNA

dell'Inps, stante la non esistenza dei presunti indebiti e/o la loro non ripetibilità, alla restituzione di tutte le somme recuperate in danno della ricorrente e

l'ACCERTAMENTO dell'esatto scaglione di abbattimento della pensione ai superstiti ai sensi della tabella F di cui alla Legge 335/1995.

Visti il ricorso introduttivo, gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 20.3.2024 l'avv. Claudio Parisi per parte ricorrente, l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS;

Premesso in

FATTO

1. L'istante, già dipendente statale quale insegnante, è titolare di pensione diretta di anzianità erogata dall'INPS cat. VOCTPS n. 06958068, iscr. n. 12258959; a seguito del decesso del marito sig. (omissis) in data 23.1.2015, ha iniziato a percepire, dal mese di maggio 2015, pensione di reversibilità n. 03173915R di importo annuo lordo pari ad euro 71.981,16 e mensile di euro 5.998,43 (ovvero il 60% del trattamento con abbattimento previsto dalla tab F della l. 335/95 nella misura del 25%).

A decorrere da agosto 2018, l'INPS tratteneva la somma di euro 510,26 (cfr. atto di recupero del 5.7.2018); nei mesi di gennaio e febbraio 2019 l'INPS tratteneva l'ulteriore somma mensile di euro 510,26 di cui all'atto di recupero del 5.7.2018; a decorrere dal marzo 2019 veniva ulteriormente trattenuta la somma di euro 295,51 (atto di recupero del 5.3.2019) con maggiore riduzione della

reversibilità; dal settembre 2019, sul trattamento ai superstiti veniva detratta ulteriormente la somma di euro 251,32 mentre sulla pensione diretta veniva operata una trattenuta di euro 293,28 (cfr. atto di recupero in data 8.7.2019); dal febbraio 2021 l'INPS tratteneva dalla pensione di reversibilità una ulteriore somma di euro 300,92 (cfr. atto di recupero del 23.12.2020).

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato gli atti di recupero sopra indicati deducendo la tardività degli accertamenti e la decadenza/estinzione del diritto dell'INPS alla reperibilità del presunto debito, la nullità degli atti di recupero per vizio di motivazione, nonché, nel merito, l'inesistenza di alcun indebito, la violazione e falsa applicazione della l. 335/95 tab. F allegata.

Quanto al primo motivo, ha sostenuto, dopo disamina della normativa e della giurisprudenza in materia, che gli atti di recupero sarebbero tutti tardivi, atteso che le comunicazioni relative ai redditi sono state fatte regolarmente anno per anno, il che esclude ogni forma di partecipazione dolosa del pensionato alla formazione dell'indebito, il cui comportamento deve, per contro, ritenersi caratterizzato da assoluta buona fede.

Quanto al secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l'assenza di una adeguata motivazione degli atti di recupero che consenta al pensionato di comprendere a quali redditi ci si riferisca (dal momento che la ricorrente possiede altri redditi oltre alla propria pensione diretta ma non rilevanti ai fini della citata tabella) e di poter instaurare un contraddittorio stragiudiziale nella fase amministrativa.

Nel merito, la ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha contestato la rilevanza dei redditi ulteriori evinti dai modelli 730 che la ricorrente avrebbe percepito oltre a quelli diretti della propria pensione e che l'INPS ha considerato ai fini del cumulo e dell'abbattimento della tab. F, tanto da comportare il passaggio dal primo all'ultimo scaglione tabellare (riduzione del 50%) con recupero delle somme indebitamente percepite. A tale riguardo, la ricorrente ha evidenziato che il vitalizio del marito ex senatore della Repubblica (indicato alla voce "reddito assimilato" dei modelli 730) non può essere considerato ai fini del cumulo (la circolare INPS n. 185 del 18.11.2015 esclude tra i redditi utili ai fini del cumulo in quanto considerato alla stregua di pensione ai superstiti). Pertanto, ritiene che l'originario abbattimento fatto dall'INPS con l'aliquota del 25% era l'unico corretto mentre le successive modifiche sono illegittime.

2. Con memoria in data 6.12.2021 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare. Nella memoria l'INPS rappresentava che la ricorrente è titolare sia di pensione diretta di vecchiaia, quale insegnante in pensione, per un importo lordo nell'anno 2014 di euro 28.569,08 (pari ad euro 2.272,45 lordi), come da CU 2015 allegata, che di pensione di reversibilità, che, al netto della riduzione del 50% (in precedenza applicata al 25%), ammonta ad euro 3.033,38. A seguito del confronto con i redditi percepiti negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'INPS aveva accertato che la percentuale di riduzione applicata era errata – in quanto la ricorrente percepisce redditi pari a

cinque volte il trattamento minimo INPS - e pertanto con 5 lettere aveva chiesto la restituzione delle somme e poi aveva iniziato a recuperare gli indebiti attraverso la trattenuta sulla pensione di reversibilità. L'INPS sta recuperando gli indebiti attraverso una trattenuta mensile di 2511,32 euro con scadenza nel mese di agosto 2024 ed una trattenuta di 300,92 euro con scadenza marzo 2024, trattenute che risultano rispettose del limite di 1/5. Nella memoria l'Amministrazione argomentava sull'assenza dei presupposti dell'istanza cautelare. Sosteneva che ai fini della quantificazione della pensione di reversibilità non rilevano le comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate per cui non vi sarebbe la buona fede. Peraltro, le richieste di restituzione dell'INPS sono intervenute entro il triennio dalle erogazioni indebite. Evidenziava inoltre che le norme sugli indebiti pensionistici (art. 206 d.p.r. 1092/73 e l'art. 13 l. 412/91) non si applicano al caso di specie avendo ad oggetto solo i casi di indebito conseguente alla revoca o modifica di un precedente provvedimento di pensione, per cui non trovano applicazione ai casi di errata applicazione delle trattenute ex art. 1 commi 41 e 43 l. 335/95. Infine l'INPS sosteneva che anche il vitalizio reversibile rientri tra i redditi computabili ai fini della riduzione della pensione di reversibilità, in quanto non rientrate tra i redditi esclusi dalla legge.

3. Con ordinanza n. 306/2021 l'istanza cautelare veniva rigettata per non ravvisata sussistenza del requisito del periculum in mora con richiesta all'INPS di produrre la documentazione contenuta nel fascicolo amministrativo.

4. Veniva fissata l'udienza dell'11.7.2023 per la discussione di merito del giudizio.

5. Con memoria del 30.6.2023 l'INPS rappresentava l'infondatezza del ricorso in quanto:

a) L'art.1 comma 41 Legge.n.335/95 prevede che la pensione di reversibilità non è soggetta a nessuna decurtazione se il coniuge superstite ha un reddito Irpef fino a tre volte l'importo del trattamento minimo Inps, mentre subisce una decurtazione nella misura rispettivamente del 25%, del 40% o del 50% se il pensionato percepisce redditi di qualsiasi natura che eccedano di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps. I redditi da pensione della ricorrente erano (e sono) superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, per cui la pensione di reversibilità è soggetta alla percentuale di riduzione nella misura del 50%.

b) Nell'anno 2020 gli scaglioni di reddito sono stati i seguenti: 2020 - Fino a € 20.087,73 nessuna 2020 - oltre € 20.087,73 fino a € 26.783,64 25 % 2020 - oltre € 26.783,64 fino a € 33.479,55 40 % 2020 - oltre € 33.479,55 50 %

c) i redditi derivanti dalla percezione del vitalizio sono rilevanti ai fini del calcolo della percentuale di riduzione in quanto i redditi computabili ai fini della riduzione della pensione di reversibilità sono tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli che «se fossero prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF»; quelli «derivanti da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, prodotti all'estero»; le «rendite vitalizie per malattia professionale o infortunio

erogate all'estero» a norma del D.P.R. n.1124/65, i redditi derivanti da canoni di locazione e affitti, in quanto assoggettabili all'IRPEF. Sono esclusi dal computo: -il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni; -il reddito derivante dalla casa di abitazione; -le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; -la pensione ai superstiti sulla quale dovrebbe essere effettuata l'eventuale riduzione (a parità di reddito, la trattenuta sarà tanto più bassa quanto più alto è l'importo della pensione). Il vitalizio reversibile non rientra tra i redditi esclusi, da ritenersi tassativi, per cui si ritiene che sia rilevante ai fini della decurtazione. Si ritiene che tale tesi trovi conferma indiretta anche nella previsione dell'art.1 comma 2 della legge 17 luglio 2015,n.109, di conversione del decreto legge 21 maggio 2015,n.65 che ha modificato l'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 stabilendo che gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi rientrino nell'alveo delle prestazioni da considerare nel cd. "cumulo perequativo". Se per poter stabilire, nell'an e nel quantum, il diritto alla perequazione occorre tenere conto anche del vitalizio, non si comprende, poi, per quale motivo il medesimo reddito non dovrebbe essere considerato ai fini del calcolo della pensione di reversibilità.

d) Qualora dovesse ritenersi che il vitalizio non assuma rilevanza, l'indebito dovrebbe comunque essere per la maggior parte confermato. Come si afferma anche in ricorso introduttivo, nell'anno 2014 l'importo lordo della pensione di anzianità era di €.28.569,08 per cui la riduzione corretta era del 40%. L'INPS ha applicato la riduzione del 25% per cui la ricorrente ha percepito una pensione di importo superiore al dovuto nella percentuale del 15%.

e) La ricorrente sostiene di avere percepito in buona fede avendo sempre regolarmente dichiarato tutti i propri redditi, ma l'eccezione non è pertinente in quanto ai fini della quantificazione della pensione di reversibilità non rilevano le comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate. Si osserva, inoltre, che, come precisato dalla costante giurisprudenza della Cassazione: "Nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi" (Cass.,n.12097/13; Cass.,n.14347/10; Cass.,n.21019/07). La pensionata ha percepito per 5 anni la pensione di reversibilità con riduzione nella misura del 25% pur essendo consapevole della circostanza che, in considerazione della contemporanea percezione della pensione di anzianità e del vitalizio, la reversibilità doveva essere soggetta alle riduzioni della Tabella F della L.n.335/95, per cui la buona fede va esclusa. Di certo la riduzione, a fronte di redditi così elevati, non poteva essere solo nella misura del 25%. Un eventuale stato di buona fede della pensionata sarebbe comunque irrilevante al fine di escludere la ripetibilità dell'indebito. Non si pone un problema di percezione in buona fede e di irripetibilità in quanto le richieste di restituzione inviate dall'INPS sono sempre intervenute entro il

termine di tre anni dalle erogazioni indebite. Come precisato dalle Sezioni Riunite di Codesta Ecc.ma Corte non sussistono limiti all'azione di ripetizione degli indebiti intervenuta entro il limite temporale di 3 anni dal pagamento.

f) nei casi di errata applicazione delle trattenute ex art.1 commi n.41 e n.43 L.n.335/95 non esiste nessun provvedimento di revoca o modifica di un precedente provvedimento di determinazione della pensione, che rimane correttamente calcolata al momento genetico della liquidazione. Le varie norme in materia di indebiti pensionistici, in particolare l'art.206 d.P.R.n. 1092/1973 e l'art.13 L.n.412/91, insuscettibili di interpretazione analogica, riguardano solo i casi di indebito conseguente alla revoca o alla modifica di un precedente provvedimento di pensione, per cui non trovano applicazione ai casi di errata applicazione delle trattenute ex art.1 commi 41 e 43 L.n.335/95. Tali trattenute rimangono, quindi, soggette alla disciplina generale dell'art.2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, che prevede, in caso di buona fede dell'accipiens, solo la non spettanza degli interessi legali (infatti l'INPS non ha chiesto il pagamento di interessi).

6. Con ordinanza n. 162/2023 adottata all'esito dell'udienza veniva chiesto all'INPS di depositare la *copia della domanda amministrativa, gli atti impugnati, la documentazione dalla quale l'INPS ha desunto la sussistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli comunicati e una relazione illustrativa con i calcoli eseguiti ai fini della determinazione dell'indebito.*

7. All'udienza del 22.12.2023 con ordinanza n. 6/2024 veniva chiesto all'INPS di depositare il fascicolo amministrativo e una relazione illustrativa delle ragioni per le quali l'INPS ha desunto la sussistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli comunicati.

8. In data 14.3.2024 l'INPS depositava una memoria con la documentazione richiesta. Nella relazione amministrativa rappresentava che nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla ricorrente, tra i redditi personali assimilati al reddito da lavoro dipendente, è inserito l'importo che costituisce l'assegno vitalizio corrisposto già al dante causa e successivamente alla ricorrente in ragione della percentuale dovuta come pensione di reversibilità. Dai controlli incrociati tra le banche dati di Agenzia Entrate ed Inps è emerso tale reddito, non dichiarato al momento della presentazione della domanda di reversibilità, che ha determinato il debito per cui è causa, in considerazione di somme ulteriori rispetto a quelle ritenute dovute. Non vi è stata la possibilità di distinguere tale tipo di reddito, escluso ex lege dal regime di incumulabilità ai sensi della l. 335/95 tabella F, da quello derivante da pensione diretta della ricorrente che invece va considerato a tali fini. Questo è stato il motivo per il quale si sono generate le note di debito in discorso.

9. In data 18.3.2024 la Difesa della ricorrente depositava una memoria in cui precisava l'indicazione nei 730 tra i redditi diversi del vitalizio erogato dal Senato. Gli stessi sono stati indicati anche nella domanda di pensione di reversibilità presentata all'INPS dalla ricorrente tra gli altri redditi (non essendo possibile

specificare la natura degli stessi). L'INPS avrebbe dovuto svolgere i necessari accertamenti prima di attivare la procedura di indebito consultando i C.U. La Difesa della ricorrente sosteneva quindi che sarebbe corretto l'abbattimento della pensione di reversibilità nella misura del 25%, considerando solo i redditi da pensione diretta e pertanto l'INPS deve restituire le somme trattenute nonché le somme illegittimamente non erogate per aver applicato erroneamente l'abbattimento del 50% dal marzo 2019.

10. All'udienza del 20.3.2024 parte ricorrente richiama la relazione amministrativa depositata dall'INPS dalla quale si deduce che il vitalizio non va computato ai fini dell'abbattimento di cui alla tab. F e pertanto l'INPS ha dato atto dell'errore per cui rileva ai fini del cumulo e dell'abbattimento di cui alla tab. F solo la pensione diretta percepita dalla ricorrente. La natura del vitalizio, indicato tra i "redditi diversi" nel 730, risulta dal CU del Senato che l'INPS avrebbe potuto facilmente acquisire. Pertanto, come affermato anche dalle circolari INPS menzionate nel ricorso, il vitalizio è assimilabile alla pensione ai superstiti. Chiedeva quindi l'accertamento della insussistenza dell'indebito, che fin dalla decorrenza della pensione questa avrebbe dovuto essere abbattuta solo tenendo conto della pensione diretta, chiedeva inoltre la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti e il pagamento delle differenze dovute sin dal 2017 non corrisposte per l'ulteriore abbattimento ritenuto illegittimo. L'INPS si riportava alla propria memoria di costituzione e chiedeva che la causa venisse decisa con compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

A. La questione al vaglio della Sezione riguarda la ripetibilità (o meno) ai sensi dell'art. 1 comma 41 L. 335/1995, di somme che l'INPS reputa indebitamente corrisposte alla (omissis) nell'erogazione della pensione di reversibilità n. 03173915R di cui ella è titolare, in conseguenza della verifica delle situazioni reddituali influenti sulla misura degli importi percepiti per pensione ai superstiti nell'anno 2015 (provvedimento del 17.11.2017, che specifica che *"per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2014 (diversi da quelli di pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/CUD/Unico 2015 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2015"*), 2016 (provvedimento del 5.7.2018, che specifica che *"per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2015 (diversi da quelli di pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/CUD/Unico 2016 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2016"*), 2017 (provvedimento del 8.7.2019 dove si specifica che *"per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2016 (diversi da quelli di pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/CUD/Unico 2017 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2017"*), 2018 (provvedimento del 23.12.2020, dove è riportato che *"ai fini della determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al*

2017 (diversi da quelli di pensione...) che ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI /CU 2018 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2018"), 2019 (provvedimento del 5.3.2019 dove si specifica che "per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2015 (diversi da quelli di pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/CUD/Unico 2016 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2016").

B. Venendo al merito della questione dedotta in giudizio, va in primo luogo osservato che in atti risulta quanto segue.

I provvedimenti impugnati -allegati al ricorso- sono stati adottati in applicazione del principio che regola il cumulo della pensione ai superstiti rispetto ai redditi da costoro percepiti, di cui all'art. 1 comma 41 legge 335/1995, Tabella F, il quale stabilisce che *"gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F"*.

Tale tabella prevede che per i possessori di redditi superiori, rispettivamente, a 3, 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità sia, rispettivamente, del 75 %, del 60% e del 50% del trattamento di reversibilità, con il correttivo che *"il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca"*.

L'applicazione da parte dell'INPS della ridetta riduzione avviene in via automatica, tenendo conto del complessivo importo dei trattamenti intestati al soggetto interessato.

C. Preliminarmente questa sezione non può esimersi dal formulare alcune indispensabili precisazioni in ordine alla natura dell'istituto dell'assegno vitalizio e sulla conseguente natura della reversibilità di tale assegno. Il GM ritiene che l'assegno vitalizio percepito dalla ricorrente non possa essere escluso dai redditi che concorrono ai fini dell'abbattimento di cui all'art.1, comma 41 della l.335/1995 e, conseguentemente, ai fini del calcolo di cui alla tabella F.

Come, infatti, affermato da autorevole giurisprudenza di secondo grado, *"....Va preliminarmente ribadito che l'assegno vitalizio previsto dalla legislazione regionale in favore del consigliere regionale dopo la cessazione del mandato non può essere assimilato alla pensione del pubblico dipendente poichè i consiglieri regionali non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un munus previsto dalla Costituzione e la loro investitura avviene per elezione e non consegue alla assunzione per pubblico concorso. L'assegno vitalizio non trova, infatti, titolo in un rapporto di lavoro, come tale costituzionalmente protetto ex artt. 1 e 36 Cost., bensì in un mandato pubblico elettivo, assimilabile alle funzioni onorarie*
La diversità tra assegno vitalizio e trattamento di quiescenza è stata più volte posta in rilievo dalla

giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione....” (Corte dei conti, Sez. III Giurisdiz. Centr., 3 marzo 2017, n.111). I principi sopra sanciti possono efficacemente essere ritenuti applicabili anche allo status di Senatore della Repubblica del defunto marito, per effetto del quale la ricorrente gode dell’assegno vitalizio di reversibilità.

Esclusa, pertanto, la natura pensionistica dell’assegno vitalizio di reversibilità, questa Sezione ritiene che lo stesso assegno non possa essere escluso dai redditi che concorrono ai fini dell’abbattimento di cui all’art.1, comma 41 della l.335/1995 e, conseguentemente, ai fini del calcolo di cui alla tabella F di tale decreto, ritenendo, pertanto, corretta l’interpretazione fornita al riguardo dal messaggio Hermes 4221 del 19 ottobre 2016 dell’INPS che, nel sottolineare, al paragrafo 4, che i vitalizi dei Consigli Regionali, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono inquadrati come “altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”, ha evidenziato che gli stessi non hanno natura di pensione e quindi “...anche nel caso di pensioni ai superstiti, i redditi in argomento, pur derivando da un trattamento al superstite, devono essere considerati come redditi diversi da pensione.....” e, conseguentemente, utili ai fini del computo dei limiti di cumulabilità”.

In particolare, la giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato che *“Esclusa, pertanto, la natura pensionistica dell’assegno vitalizio di reversibilità, questa Sezione ritiene che lo stesso assegno non possa essere escluso dai redditi che concorrono ai fini dell’abbattimento di cui all’art.1, comma 41 della l.335/1995 e, conseguentemente, ai fini del calcolo di cui alla tabella F di tale decreto, ritenendo, pertanto, corretta l’interpretazione fornita al riguardo dal messaggio Hermes 4221 del 19 ottobre 2016 dell’INPS che, nel sottolineare, al paragrafo 4, che i vitalizi dei Consigli Regionali, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono inquadrati come “altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”, ha evidenziato che gli stessi “non hanno natura di pensione e non devono pertanto essere cumulati con i redditi da pensione”, concludendo, poi, deduttivamente che “...Anche nel caso di pensione ai superstiti, tali redditi, pur derivando da un trattamento ai superstiti, devono essere considerati come redditi diversi da pensione”. Tale messaggio ha ad oggetto il “Caricamento e trattazione dei vitalizi per cariche elettive”, ma fissa dei principi generali conformi al dato normativo che prevede il cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla predetta tabella F, ma che, appunto non esclude che tale trattamento - che, per le considerazioni sopra esposte non può essere assimilato ad un trattamento pensionistico – abbia natura reddituale e, per l’effetto, concorre ai fini del cumulo di cui alla predetta tabella...Si ritiene alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, che debbano essere disattese le prime tre argomentazioni giuridiche poste a base del ricorso sull’inapplicabilità della normativa riferita al divieto di cumulo all’assegno vitalizio di reversibilità, all’inapplicabilità della normativa di cui al d.l. 65/2015, nonché all’irrilevanza giuridica dei cd “messaggi Hermes” dell’INPS”.* (Corte dei conti, MARCHE, SENTENZA n. 6 del 17/01/2019, confermata in appello

con sent. della Corte dei conti, TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 274 del 26/05/2021).

Ciò risulterebbe confermato, come evidenziato dall'INPS, dall'art.1 comma 2 della legge 17 luglio 2015, n.109, di conversione del decreto legge 21 maggio 2015, n.65 che ha modificato l'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 stabilendo che gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi rientrino nell'alveo delle prestazioni da considerare nel cd. "cumulo perequativo" (cfr. messaggio Hermes n.4221 del 19 ottobre 2016, sopra citato, riguardante l'istituto del cumulo perequativo previsto dalla l.109/2015).

"E, del resto, l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a ricollegarsi ad un'indennità di carica goduta in virtù di un mandato pubblico, con caratteri, criteri e finalità ben diverse da quelle proprie della retribuzione connessa ad un rapporto di lavoro. Se l'assegno vitalizio già presenta caratteri non riconducibili automaticamente al trattamento pensionistico, ancor più problematica risulterebbe un'assimilazione del beneficiario post mortem al titolare di una pensione di reversibilità" (sez. I della Corte di Cassazione, n. 10177/2012).

Né sembra potersi dedurre diversamente dal tenore dell'email del 26.2.2024 -allegata alla memoria dell'INPS del 14.3.2024 in esecuzione dell'ordinanza n. 6/2024- che riferisce sui motivi per i quali si sono generate le note di indebito impugnate, allegando la documentazione amministrativa riferita alle dichiarazioni dei redditi della ricorrente che hanno generato gli avvisi di indebito. Nella stessa si legge con riguardo al vitalizio in questione, che questo è "escluso ex lege dal regime di incumulabilità ai sensi della l. 335/95 tabella F" facendo quindi intendere che lo stesso sia considerato nel cumulo ai fini dell'abbattimento previsto dalla suddetta legge. Né nella memoria del 14.3.2024 depositata in esecuzione dell'ordinanza del 22.12.2023, l'avvocato dell'INPS ha formulato argomentazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nelle memorie in precedenza depositate che possano far intendere che l'INPS abbia cambiato posizione. Ciò conferma che l'INPS non ha rivisto né la propria posizione né la propria tesi difensiva in merito al trattamento del citato vitalizio.

D. Riguardo la tempestività del provvedimento di recupero impugnato con il ricorso, si rileva quanto segue. Il *thema decidendum* riguarda il recupero di prestazioni indebitamente erogate per superamento dei limiti di reddito di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, tabella F.

Nel presente giudizio non vengono in discussione l'esistenza dell'indebito e la misura della riliquidazione della pensione di reversibilità di cui è titolare la ricorrente, ma solo la legittimità del recupero, operato dall'ente previdenziale in seguito ad acquisizione delle informazioni reddituali rilevanti.

Riguardo alla corretta quantificazione del trattamento di reversibilità, l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 prevede la riduzione dell'assegno spettante ai superstiti in caso di superamento dei limiti di

cumulabilità, di cui alla tabella F della medesima legge, del trattamento pensionistico di reversibilità con i redditi del beneficiario.

Il recupero degli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali trova la propria fonte normativa nell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale dispone che l'INPS procede annualmente *alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.*

L'articolo 35, commi 8 e 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi integrato la predetta disciplina per quanto concerne il periodo di riferimento dei redditi e le modalità di dichiarazione degli stessi.

Il citato comma 10-bis (aggiunto dall'articolo 13, comma 6, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto, infatti, che *ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.*

Successivamente, l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che *a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.*

Va inoltre precisato che l'art. 86 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, evocato dal resistente e recante norme inerenti al trattamento di reversibilità degli aventi causa del dipendente pubblico, nel prescrivere all'ultimo comma (aggiunto dalla legge 26 aprile 1977, n. 76) l'obbligo per gli interessati di comunicare il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione, non detta tuttavia una disciplina specifica relativamente alle modalità di assolvimento delle dichiarazioni reddituali da parte del titolare del trattamento, che va pertanto rintracciata nella normativa successiva, dianzi esposta.

In materia di revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, l'art. 9 della legge n. 428/1985 stabilisce che "La revisione dei pagamenti ... disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni" e che dette "liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione". L'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 429/1986, aggiunge, poi, che "Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte". (Corte dei conti, PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 156 del 04/04/2022).

In virtù del sopra delineato quadro normativo, l'onere di dichiarazione all'INPS della situazione reddituale, rilevante sulla prestazione collegata, si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all'INPS (come peraltro riconosciuto anche dall'INPS con proprie circolari n. 195 del 30 novembre 2015 e n. 47 del 16 marzo 2018). In caso contrario, i tempi di revisione dei trattamenti pensionistici saranno quelli connessi allo svolgimento della campagna RED di riferimento, finalizzata ad ottenere l'omonimo modello contenente la dichiarazione diretta all'INPS dei redditi da parte del pensionato.

La circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 afferma testualmente che: *"Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED"*.

Essendo con tale mezzo noti all'INPS gli altri redditi della ricorrente, l'Istituto avrebbe dovuto correggere il trattamento di reversibilità entro il termine di legge, ovvero entro un anno dalle relative lavorazioni. Hanno infatti statuito le SS.RR. (n. 4/QM/2008): *"in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429"*.

Prevede la legge n. 428/1985, art. 9 (Revisione dei pagamenti): *"La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione"*.

In tale importante arresto, il supremo consesso ha affermato alcuni principi basilari che regolano la materia:

- 1) La non applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 206 del d.p.r. 1092/1973; la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 41 della l. 335/1995, infatti, proprio per la sua portata, determina la necessità per l'Amministrazione di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione con conseguente riconducibilità dell'attività al riguardo espletata dalla p.a. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429;
- 2) L'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione stessa; il mancato assolvimento a detto obbligo, pertanto, legittima la ripetizione incondizionata dell'indebito pensionistico;
- 3) Il termine di un anno -previsto dalla richiamata normativa- per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine;
- 4) Decorso tale termine annuale, si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti maturati oltre tale scadenza.

E. Nel caso all'odierno esame, risulta la trasmissione dei redditi relativi agli anni 2014-2017 con l'invio del modello 730, regolarmente trasmesso all'Agenzia delle entrate nell'anno successivo (cfr. provvedimenti INPS impugnati). In particolare:

1. il provvedimento del 17.11.2017 specifica che *"per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2014 (diversi da quelli di pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/CUD/Unico 2015 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2015"*);
2. il provvedimento del 5.7.2018 specifica che *"per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2015 (diversi da quelli di pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/CUD/Unico 2016 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2016"*);
3. il provvedimento del 8.7.2019 specifica che *"per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2016 (diversi da quelli di pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/CUD/Unico 2017 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2017"*);
4. il provvedimento del 23.12.2020 specifica che *"ai fini della determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2017 (diversi da quelli di pensione...) che ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI /CU 2018 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2018"*);

5. il provvedimento del 5.3.2019 specifica che *“per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2015 (diversi da quelli di pensione) che lei ha dichiarato all’Agenzia delle Entrate con il mod. 730/CUD/Unico 2016 nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2016”*).

Risulta altresì non contestata dall’INPS la circostanza che l’odierna ricorrente non era tenuta ad integrare la suddetta dichiarazione. Pertanto, il recupero del maggior ammontare indebitamente percepito di pensione di reversibilità nell’anno avrebbe dovuto essere avviato entro il 31 dicembre successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale l’Istituto ha determinato il superamento dei limiti reddituali da cui discende il recupero (Corte dei conti, UMBRIA, SENTENZA n. 78 del 29/09/2021; PIEMONTE n. 212/2022). Di conseguenza, l’azione di recupero è tardiva ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 412/1991, con conseguente illegittimità della trattenuta operata sulla pensione e finalizzata al recupero dell’indebito stesso.

Si richiama la sentenza della Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 262 del 17/06/2022 che in una fattispecie analoga ha affermato come *“il superamento del termine previsto dall’art. 13, c. 2 della l. n. 412/1991, il quale stabilisce che “l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”; e ciò avuto riguardo ad entrambi gli atti di recupero fatti oggetto di impugnazione da parte della signora Pirolo. L’ambito applicativo della norma qui rilevante è stato puntualmente definito dalla più recente giurisprudenza del giudice di legittimità, secondo il quale “La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un’attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell’avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell’intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l’anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto” (Cass., sent. n.3802/2019). Nella medesima pronuncia è stato precisato che “l’art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero” (Cass. n. 26601/2020 che richiama Cass. n. 3802 del 2019; Cass. nn. 31832 e 31949 del 2019, 17266 e 17269 del 2020, n.13918/2021)”*.

Né può assumere rilevanza la circostanza dell'incompletezza dell'istanza di pensione presentata dalla ricorrente -affermata dall'INPS- atteso che i redditi risultavano puntualmente indicati nelle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate dalla ricorrente all'agenzia delle entrate. Infatti, la sentenza sopra citata ha chiarito che *"Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione va rilevato che, in merito ai predetti obblighi comunicativi, a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del predetto art. 13, c. 6, lett. c) d.l. n. 78/2010), opera "un regime di vera e propria "alternatività" tra i sistemi di comunicazione, con l'effetto che, soltanto in mancanza di una tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, della dovuta dichiarazione dei redditi, si è imposto, a carico del pensionato, un onere di comunicazione dei dati reddituali direttamente all'Ente previdenziale di riferimento, con la possibilità che, in caso di non tempestiva comunicazione, quest'ultimo proceda alla sospensione del trattamento pensionistico"* (così, Sez. II App., sent. n. 61/2022). Venendo, quindi, in rilievo la novellata disciplina in materia di comunicazione dei dati reddituali cumulabili con la pensione, del tutto trascurata dal primo giudice, alcuna condotta trasgressiva di medesimi obblighi comunicativi poteva addebitarsi" alla ricorrente *"tale da poter porre in discussione lo stato di buona fede della stessa. Nella fattispecie, come evidenziato dall'appellante e pacifico in causa, in relazione al primo provvedimento di recupero, datato 17 novembre 2017, la dichiarazione dei redditi dell'istante, relativa all'anno 2014, risultava presentata all'Agenzia delle Entrate in data 19 settembre 2015, con la conseguenza che il dato reddituale completo era disponibile fin da tale data, dovendo, conseguentemente l'INPS procedere all'avvio dell'attività di recupero "entro l'anno successivo" a quello in cui i dati reddituali erano disponibili. Analogamente, avuto riguardo al provvedimento di recupero del 19 febbraio 2018, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015 risulta presentata in data 6 luglio 2016, con termine per l'avvio dell'azione di recupero "entro l'anno successivo". Va dichiarato, in relazione ad entrambi i provvedimenti di recupero l'infruttuoso decorso del termine annuale di cui al predetto art. 13, c. 2 l. n. 412/1991 (nonchè artt. 9 l. n. 428/1985 e art. 5, commi 1, 2 e 4 d.P.R. n. 429/1986) pur risultando correttamente assolti gli obblighi comunicativi in relazione ai redditi, attraverso la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi"* (Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 262 del 17/06/2022).

6. Deve quindi dichiararsi la decadenza per tardività degli atti di recupero dell'indebito adottati dall'INPS con conseguente irripetibilità delle somme corrisposte all'appellante a tale titolo e obbligo di restituzione di quanto recuperato dall'INPS, nelle more della decisione giurisdizionale. Sulle somme da restituire spettano i soli interessi legali, in adesione all'orientamento dell'Organo nomofilattico (Sez. Riun. n.33/2017/QM) a decorrere dalla data della domanda giudiziale.

Pertanto, va accolto il ricorso (ad eccezione di quanto statuito nel capo C) e, per l'effetto, l'INPS è tenuto: a) a non operare più la ritenuta; b) a restituire quanto trattenuto finora, corrispondendo,

all'interessata, gli interessi legali sulle somme medesime maturati dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.

7. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:

- condanna l'INPS a non effettuare più la trattenuta mensile finalizzata al recupero dell'indebito derivante dai maggiori redditi accertati per gli anni specificati nella domanda;
- condanna l'INPS a restituire alla ricorrente le somme a tal titolo finora trattenute sul trattamento pensionistico, maggiorate degli interessi legali sulle somme medesime maturati dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;

Spese compensate.

Così deciso a Napoli il 20.3.2024.

Il Giudice Unico

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 25.03.2024

Il Direttore della Segreteria Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore della Segreteria Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente

